

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1114 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Sereno DE MARCO e della società A.S.D. LIVENTINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

SERENO DE MARCO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante *pro tempore* della Società A.S.D. LIVENTINA, in violazione dell'art. 1 *bis*, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 21, comma 3, delle N.O.I.F., per avere nella suddetta qualità ricoperto contemporaneamente, a far data dal dicembre 2015, in via di fatto funzioni dirigenziali e gestionali nell'interesse della società SACILESE CALCIO SSD A. R.L. affiliata alla stessa Lega Nazionale Dilettanti;

A.S.D. LIVENTINA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti contestati al proprio Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32 sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sereno DE MARCO in proprio e nell'interesse della società A.S.D. LIVENTINA, in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Sig. Sereno DE MARCO e di €300,00 di ammenda per la società A.S.D. LIVENTINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio